

Aggiornato al 01/09/2019

Informazioni sulla Banca

Banca del Monte di Lucca s.p.a.
Sede legale piazza San Martino n.4 55100 Lucca
Tel. centralino 0583 4501 - Fax 0583 48721
Internet: www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 – Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi. Capitale sociale € 70.841.251,00 interamente versato

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email: bmlonline@bmlucca.it

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

CONFIDI

I CONFIDI

La sigla **Confidi** significa "Consorzio di garanzia collettiva fidi". Un Confidi è un organismo territoriale che ha lo scopo di facilitare le PMI (piccole e medie imprese) ad accedere al credito. La facilitazione messa in atto dal Confidi si concretizza con la concessione di garanzie. Mediante i Confidi, le imprese associate possono accedere a prestiti a breve, medio e lungo termine con particolari agevolazioni che il consorzio si occupa di ottenere mediante accordi con gli istituti di credito.


Le garanzie collettive dei fidi sono equiparate, ai fini dell'attenuazione del rischio, alle garanzie rilasciate da una banca se il confidi è riconosciuto quale intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia ai sensi del novellato articolo 106 del Testo Unico Bancario (TUB).

I Confidi sono divisi in due gruppi:

- "Confidi minori" caratterizzati da bassa patrimonializzazione e da una struttura semplificata di governo; svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi ad essa connessi e strumentali. A seguito delle riforme intervenute tra il 2010 e 2015 sono iscritti nell'elenco dei "Confidi minori" (ex art. 112 del TUB) vigilanti dall'Organismo di cui all'art. 112-bis del TUB. Rispondono per le garanzie rilasciate con fondi segregati e di norma prestano esclusivamente garanzie sussidiarie.
- "Confidi maggiori" così individuati per il volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali disponibili sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale sostanzialmente equivalente a quella delle banche. A seguito delle riforme intervenute tra il 2010 e 2015 sono iscritti nell'albo degli intermediari finanziari (ex art. 106 del TUB) e sono vigilati da Banca d'Italia. Rispondono per le garanzie rilasciate con il proprio patrimonio e di norma rilasciano garanzie a prima richiesta.

CONDIZIONI ECONOMICHE OPERAZIONI GARANTITE DA CONFIDI

Per i crediti ipotecari, di norma la percentuale garantita è ricompresa tra il 25% ed il 30% e la tipologia di garanzia è di norma quella di seconda istanza. Per i crediti chirografari la percentuale garantita di norma è pari al 50%.

 BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA	Foglio informativo a disposizione della Clientela ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari	AF16 2/9
---	--	--------------------

Aggiornato al 01/09/2019

A) OPERAZIONI A BREVE TERMINE

Tasso di interesse	EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi (calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360) (media mese precedente trimestre solare)						
	Aumentato di uno spread annuo diversificato in base al rating e alla tipologia di finanziamento:						
Tipologia Finanziamento	Apertura di credito in conto corrente/ semplice	Finanziamenti Import Export		Anticipo crediti domiciliati e delegati, contratti, certificati di conformità, castelletto sbf	Factoring pro solvendo crediti maturati	Factoring pro solvendo crediti maturandi	Apertura di credito semplice per 13 ma e 14 ma mensilità Tasso fisso finito
Spread	9,25	6,80	6,80	8,75	8,75	8,75	4,50

Commissione di Messa a Disposizione Fondi (CMDF) (per le operazioni a breve termine): 0,35% a trimestre in proporzione all'importo e alla durata del fido concesso.

Per le operazioni di apertura di credito semplice per le tredicesime e quattordicesime la CMDF non si applica.

Costo della garanzia del Confidi: varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente autonomamente rispetto alle valutazioni di Banca Carige.

Importo garantito dal Confidi: di norma minimo euro 10.000,00 massimo euro 2.500.000,00.

Per le condizioni standard, le clausole relative a particolari forme di utilizzazione del credito, e i rischi connessi all'investimento, si rinvia ai Fogli Informativi dedicati alle singole tipologie di finanziamenti:

- Apertura di credito in conto corrente o semplice: Foglio Informativo AC1
- Credito alle imprese "Specialcredito": Foglio Informativo AF3
- Finanziamenti Import Export: Foglio Informativo AF7
- Anticipo crediti domiciliati: Foglio Informativo IP3
- Cessione di crediti di impresa: Foglio Informativo FA1

Valore del parametro per il mese in corso:

Euribor 3 mesi: -0,327% (stesso parametro già utilizzato per i fogli AC1 e AC2)

TAEG esemplificazioni (si assume un affidamento utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia durata pari a 3 mesi) - il TAEG non può essere comunque mai superiore ai limiti imposti dalla normativa antiusura (cfr. TEG). Il TAEG riportato non comprende il costo della garanzia rilasciata dal Confidi che varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente autonomamente rispetto alle valutazioni di Banca Carige. Il costo eventualmente sostenuto per il consorzio deve essere comunicato alla Banca in tempo utile per essere inserito nel calcolo del TAEG.

Di norma il Confidi non rilascia garanzie per durate inferiori a 12 mesi, 24 mesi per i finanziamenti a medio e lungo termine

- **Apertura di credito in conto corrente o semplice**
Per finanziamento di 12 mesi di euro 20.000 utilizzati per intero, tasso pari al 8,923% (euribor 3 mesi pari a -0,327% + spread del 9,25%), commissione per la messa a disposizione dei fondi nella misura del 0,35% : **TAEG 10,33%**
- **Finanziamenti Import/Export (liquidazione trimestrale)**
Per finanziamento di 12 mesi di euro 20.000, tasso pari al 6,437% (euribor 3 mesi pari a -0,327% + spread del 6,80%), altre spese (accensione euro 15, chiusura euro 15, commissione di intervento euro 15, commissione di messa a disposizione fondi 0,35%): **TAEG 8,07%**
- **Anticipo fatture**
Per finanziamento di 12 mesi di euro 20.000, tasso pari al 8,423% (euribor 3 mesi pari a -0,327% + spread del 8,75%), commissione per la messa a disposizione dei fondi nella misura del 0,35%, commissione forfettaria di presentazione Euro 10,00 per ogni presentazione, commissione per ogni fattura presentata Euro 4,00 per ogni fattura, massimo Euro 40,00 per presentazione: **TAEG 10,08%**
- **Sconto e anticipi salvo buon fine**
Per finanziamento di 12 mesi di euro 20.000, tasso, per sconto e anticipi sbf, pari a 8,423% (euribor 3 mesi pari a -0,327% + spread del 8,75%), commissione per la messa a disposizione dei fondi 0,35%, **TAEG 9,83%**

Aggiornato al 01/09/2019

- **Finanziamenti alle imprese per il pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità**
Per finanziamento di 6 mesi di euro 20.000, tasso pari al 4,50%: TAEG 4,50%

B) OPERAZIONI A MEDIO LUNGO TERMINE

Tasso di interesse	Operazioni a tasso variabile:	EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR, diffuso dal Circuito Bloomberg (o dal sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma pubblicato sul "Il Sole24Ore", e relativo al (media del mese precedente la decorrenza rata) codifica banca parametro 817 rata mensile, 842 rata semestrale					
	Operazioni a tasso fisso:	IRS di pari periodo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula					
aumentati di uno spread annuo diversificato in base al rating, alla tipologia di finanziamento e alla destinazione:							
Tipologia Finanziamento		Specialcredito Imprese per:		Specialcredito imprese o mutuo mobiliare chirografario per:		Mutuo con garanzia reale (fondiario o mobiliare)	
Destinazione		Investimenti, ricapitalizzazione dell'azienda	Credito esercizio, acquisto scorte, formazione liquidità, consolidamento	Investimenti, ricapitalizzazione dell'azienda	Credito esercizio, acquisto scorte, formazione liquidità, consolidamento	Investimenti, ricapitalizzazione dell'azienda	Credito esercizio, acquisto scorte, formazione liquidità, consolidamento operazioni a breve t. in medio t.
Durata minima		24 mesi	24 mesi	oltre 60 mesi	oltre 36 mesi	84 mesi	84 mesi
Durata massima		60 mesi	36 mesi	fino a 84 mesi (elevabile a 96 compreso eventuale preamm.to di 12)	fino a 72 mesi compreso eventuale preamm.to di 12	Massimo 180 mesi compreso eventuale preamm.to di 24 mesi	Massimo 120 mesi
Spread		7,25	7,30	7,50	7,30	4,40	4,20

Spese di istruttoria: 0,50% dell'importo del finanziamento con un minimo di € 250,00.

Commissione di Arrangement Fee:

- 0,70% dell'importo del finanziamento per le operazioni di importo fino ad € 499.999,00;
- 1,10% dell'importo del finanziamento per operazioni di importo compreso fra € 500.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;
- 1,40% dell'importo del finanziamento per operazioni di importo pari o superiore a € 1.000.000,00.

Costo della garanzia del Confidi

Varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente autonomamente rispetto alle valutazioni di Banca Carige. Il costo eventualmente sostenuto per il Consorzio deve essere comunicato alla Banca in tempo utile per essere inserito nel calcolo del TAEG.

Importo garantito dal Confidi: di norma minimo 10.000,00 (salvo il caso di finanziamenti assistiti da garanzia reale per i quali l'importo minimo garantito è euro 15.000,00) massimo euro 2.500.000,00.

Per le condizioni standard, le clausole relative a particolari forme di utilizzazione del credito, e i rischi connessi all'investimento, si rinvia ai Fogli Informativi dedicati alle singole tipologie di finanziamenti:

- Prestito alle imprese "Specialcredito": Foglio Informativo (AF3)
- Credito mobiliare: Foglio Informativo (AF5)

Aggiornato al 01/09/2019

- Mutui ipotecari fondiari, edilizi a imprese – Anticipazioni fondiarie ed edilizie a imprese – Mutui in valuta a Imprese: Foglio Informativo (MU0)

Valore del parametro per il mese in corso:

Euribor 6 mesi: par. 817 per rata mensile -0,399 %; 842 per rata semestrale -0,2730%

IRS di pari periodo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la stipula: codifica Banca per durata 1 anno: parametro 390; 2 anni: 404; 3 anni: 392; 4 anni: 396; 5 anni: 397; 6 anni: 408; 7 anni: 407 (utilizzati per le esemplificazioni: parametri 404, 407 e 408).

Il tasso risultante dalla somma della componente fissa (spread) e della componente variabile (parametro) come sopra determinate non potrà mai essere inferiore al valore della componente fissa.

TAEG esemplificazioni - il TAEG non può essere comunque mai superiore ai limiti imposti dalla normativa antiusura (cfr. TEG). Il TAEG riportato non comprende il costo della garanzia rilasciata dal Confidi che varia in funzione del Consorzio che il cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al cliente autonomamente rispetto alle valutazioni di Banca Carige.

Il costo eventualmente sostenuto per il consorzio deve essere comunicato alla Banca in tempo utile per essere inserito nel calcolo del TAEG.

- **Specialcredito imprese (durata massima 60 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 20.000, durata 24 mesi, al tasso nominale annuo del **7,25%** (euribor 6 mesi pari a -0,399% (par. 817) + spread del 7,25%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 9,983%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 20.000, durata 24 mesi, al tasso nominale annuo del **7,25%** (IRS di pari periodo pari a -0,55% (par. 404) + spread del 7,25%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 9,983%**

- **Specialcredito imprese (durata massima 36 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 20.000, durata 24 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** (euribor 6 mesi pari a -0,399% par. 817) + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, con minimo € 250,00 arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 10,038%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 20.000, durata 24 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** (IRS di pari periodo pari a -0,55% (par. 404) + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 10,038%**

- **Specialcredito imprese (durata oltre 60 mesi fino a 84 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 20.000, durata 72 mesi, al tasso nominale annuo del **7,50%** (euribor 6 mesi pari a -0,399% (par. 817) + spread del 7,50%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,869%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 20.000, durata 72 mesi, al tasso nominale annuo del **7,50%** (IRS di pari periodo pari a -0,465% (par. 408) + spread del 7,50%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,869%**

- **Mutuo mobiliare chirografario (oltre 60 mesi e fino 84 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 250.000,00, durata 72 mesi, al tasso nominale annuo del **7,50%** (euribor 6 mesi pari a -0,2730% (par. 842) + spread del 7,50%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,264%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 250.000,00 durata 72 mesi, al tasso nominale annuo del **7,50%** (IRS di pari periodo pari a -0,465% (par. 408) + spread del 7,50%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,264%**

Aggiornato al 01/09/2019

– **Specialcredito imprese (durata oltre 36 mesi e fino 72 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 20.000, durata 60 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** (euribor 6 mesi pari a -0,399% (par. 817 + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,803%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 20.000, durata 60 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** (IRS di pari periodo pari a -0,501% (par. 397) + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento con minimo € 250,00, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,803%**

– **Mutuo mobiliare chirografario (durata oltre 36 mesi e fino 72 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 250.000,00, durata 60 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** (euribor 6 mesi pari a -0,2730% (par. 842) + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,125%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 250.000,00, durata 60 mesi, al tasso nominale annuo del **7,30%** IRS di pari periodo pari a -0,501% (par. 397) + spread del 7,30%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione in misura standard, imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 8,125%**

– **Mutuo con garanzia reale (durata massimo 180 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 50.000,00, durata 84 mesi, al tasso nominale annuo del **4,40%** (euribor 6 mesi pari a -0,2730% (par. 842) + spread del 4,40%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione e perizia in misura standard, assicurazione imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 5,403%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 50.000,00, durata 84 mesi, al tasso nominale annuo del **4,40%** (IRS di pari periodo pari a -0,424% (par. 407) + spread del 4,40%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione e perizia in misura standard, assicurazione imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 5,336%**

– **Mutuo con garanzia reale (durata massimo 120 mesi)**

Per operazione a **tasso variabile**, di euro 50.000,00, durata 84 mesi, al tasso nominale annuo del **4,20%** (euribor 6 mesi pari a -0,2730% (par. 842) + spread del 4,20%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione e perizia in misura standard, assicurazione imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 5,192%**

Per operazione a **tasso fisso**, di euro 50.000,00, durata 84 mesi, al tasso nominale annuo del **4,20%** (IRS di pari periodo pari a -0,424% (par. 407) + spread del 4,20%), spese di istruttoria 0,50% dell'importo del finanziamento, arrangement fee 0,70%, spese esazione rata, erogazione e perizia in misura standard, assicurazione imposta sostitutiva 0,25%: **TAEG 5,128%**

Leasing: cfr. foglio informativo LE1.

Credito Agrario: cfr. fogli informativi AF4 e AF4 bis

CONDIZIONI PARTICOLARI PER FINANZIAMENTI GARANTITI DA COFIDI CON FINALITÀ DI PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL'USURA (LEGGE ANTIUSURA 108/96)

Tasso nominale annuo:

- ❖ pari alla somma di una componente fissa (spread): max 5,50% per Apercredito in Conto Corrente, Anticipi sbf e Anticipo fatture
- ❖ una componente variabile pari al tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mesi (calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360), rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor e diffuso dal Circuito Bloomberg (o dal sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma pubblicato su "Il Sole 24 Ore", relativo al mese precedente il trimestre solare;

Aggiornato al 01/09/2019

Valore del parametro di riferimento per il trimestre in corso: -0,327% (stesso parametro utilizzato per l'apertura di credito ipotecaria in conto corrente, cfr. foglio AC2)

Commissione per la messa a disposizione dei fondi (CMDf): 0,35% a trimestre in proporzione all'ammontare e alla durata del fido concesso.

Spese di istruttoria: esenti

Per le altre condizioni si applicano le misure standard.

TAEG (Tasso Annuo effettivo Globale):

- **6,58%** per Apercredito in Conto Corrente
- **9,99%** per Anticipo fatture

USURA

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

RISCHI

Per i rischi connessi all'investimento, si rinvia ai Fogli Informativi dedicati alle singole tipologie di finanziamenti:

- Apertura di credito in conto corrente o semplice: Foglio Informativo AC1
- Credito alle imprese "Specialcredito: Foglio Informativo AF3
- Finanziamenti Import Export: Foglio Informativo AF7
- Anticipo crediti domiciliati: Foglio Informativo IP3
- Cessione di crediti di impresa: Foglio Informativo FA1
- Credito mobiliare: Foglio Informativo (AF5)
- Mutui ipotecari fondiari, edilizi a imprese – Anticipazioni fondiari ed edilizie a imprese – Mutui in valuta a Imprese: Foglio Informativo (MU0).

RECESSO E RECLAMI

Per quanto non richiamato in questa sezione, si rinvia ai fogli informativi di riferimento delle forme di finanziamento.

- Apertura di credito in conto corrente o semplice: Foglio Informativo AC1
- Credito alle imprese "Specialcredito: Foglio Informativo AF3
- Finanziamenti Import Export: Foglio Informativo AF7
- Anticipo crediti domiciliati: Foglio Informativo IP3
- Cessione di crediti di impresa: Foglio Informativo FA1
- Credito mobiliare: Foglio Informativo (AF5)
- Mutui ipotecari fondiari, edilizi a imprese – Anticipazioni fondiari ed edilizie a imprese – Mutui in valuta a Imprese: Foglio Informativo (MU0).

ESTINZIONE ANTICIPATA: il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito, in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale. In tal caso, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, prima della scadenza del rapporto, quanto dovuto per capitale, interessi anche se moratori, accessori, spese maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà e ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito. Inoltre il cliente deve corrispondere la commissione per anticipata estinzione se prevista dalle condizioni riportate nel Foglio Informativo.

RECESSO: qualora ricorra taluna delle ipotesi dell'art. 1186 C.C. ovvero sussista altro giustificato motivo, la Banca può recedere prima della scadenza del termine dandone comunicazione al Cliente, anche con comunicazione verbale. ¶

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: l'Impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine a sensi dell'art. 1186 C.C. qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.

La Banca avrà il diritto di risolvere il contratto, a sensi dell'art. 1456 C.C., in caso di mancato pagamento anche di una sola rata o di ritardo nel pagamento delle rate medesime quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L.G. n. 385

MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI: la Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni applicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo n. 385/1993. Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà

Aggiornato al 01/09/2019

procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE (ART. 120 QUATER TUB, GIÀ ART. 8 LEGGE N. 40/2007) – SOLO PER FINANZIAMENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE O MICRO-IMPRESE (ART. 120 QUATER COMMA 9 LETTERA A-BIS DEL TUB, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2011)

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente.**

RECLAMI: i reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@carige.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE NOZIONI

Accollo: trasferimento del mutuo in capo a nuovo debitore che subentra al mutuatario originario. Se sull'immobile che si vuole acquistare è già in corso un mutuo, l'acquirente può richiedere di subentrare nel debito residuo del venditore. Se le condizioni del mutuo sono favorevoli all'acquirente, quest'ultimo si "accolla" l'importo del debito residuo che viene decurtato dal prezzo dell'immobile. In caso di accollo il nuovo acquirente si sostituisce semplicemente nel pagamento alla banca delle rate residue sino all'estinzione del mutuo in essere.

Ammortamento: processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

Apertura di credito semplice: l'apertura di credito rappresenta l'importo di massimo scoperto di conto corrente a cui il cliente può attingere, in relazione all'impegno contrattuale assunto dalla banca finanziatrice. L'**apertura di credito semplice**, in particolare, prevede che il cliente possa utilizzare, in una o più soluzioni, il credito messo a disposizione della banca. I versamenti successivi, fatti dal cliente, sono considerati rimborsi e non determinano la ricostituzione del fido.

Arrangement fee(commissione di organizzazione): percepita solo per finanziamenti di importo pari o superiore a quello specificato nella sezione condizioni economiche in relazione all'onerosità e alla complessità istruttoria e organizzativa del processo di concessione.

Cambiale agraria: è prevista come strumento tipico dell'operazione di credito agrario dagli artt. 43 e 44 del D. Lgs 1/9/1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia). E' equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

Cessione: rappresenta il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce al Factor i propri crediti d'impresa esistenti e futuri.

Commissione per la messa a disposizione dei fondi: remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, che viene calcolata sull'ammontare e la durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

Componente fissa (spread): è la maggiorazione applicata dalla banca al parametro di riferimento per la determinazione del tasso del mutuo a tasso variabile.

Concedente: è l'intermediario bancario finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.

Consorzio di garanzia vigilato: è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie, basandosi su principi di mutualità e solidarietà, per agevolare le imprese socie del Consorzio nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive.

L'operatività di garanzia dei Confidi si concretizza mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni con la banca.

L'attività di vigilanza è esercitata dalla Banca d'Italia nei confronti dei Consorzi di garanzia che presentano determinati requisiti patrimoniali e di volumi tempo per tempo fissati dalla stessa Banca d'Italia.

Compensi: quanto dovuto dal fornitore al Factor

Conti Correnti: indica i conti correnti bancari nei quali sono registrate le operazioni contabili relative al rapporto di factoring.

Corrispettivo della cessione: valore corrisposto dal Factor al fornitore al netto degli importi trattenuti a qualsiasi titolo dal debitore

Aggiornato al 01/09/2019

Crediti di impresa: rappresentano i crediti pecuniari presenti o futuri che il fornitore deve ricevere dal debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.

Debito residuo: significa l'importo in linea capitale e i relativi interessi maturati e tutte le altre somme di denaro di qualsivoglia natura dovuti in un dato momento alla Banca mutuante ai sensi del contratto di mutuo.

Debitore: persona fisica o giuridica, italiana o straniera, privata o pubblica che sia tenuta ad effettuare un pagamento al fornitore in dipendenza di contratti relativi al trasferimento di beni o alla prestazione di servizi.

Euribor: è il tasso al quale sono offerti i depositi interbancari tra le primarie banche nei paesi della zona dell'euro. E' composto da una media giornaliera delle quotazioni fornite su 13 scadenze da un insieme di 57 banche tra le più importanti della zona euro. E' rilevabile sui quotidiani economici alla voce "tassi a breve termine".

Factor: ovvero **cessionario**, o **società di factoring** (nel nostro caso la Banca) è il soggetto che acquista i crediti dal creditore.

Fornitore: (ovvero **creditore**, o **cedente**) è colui che si impegna a trasferire alla società di factoring i propri crediti.

Foro competente (convenzionale): è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Frazionamento: è possibile in caso di immobile che preveda più unità. Il mutuo può essere frazionato in lotti con attribuzione di quote di debito e di ipoteca.

Imposta sostitutiva: è l'imposta dovuta ai sensi del D.P.R. 601 del 29.9.73 per tutte le operazioni relative a finanziamenti a medio/lungo termine (cioè con durata maggiore 18 mesi) in luogo dell'applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse di concessione governativa, ed è pari allo 0,25% dell'importo mutuato.

Interessi moratori: sono gli interessi da corrispondere alla Banca in caso di ritardato pagamento delle rate alle rispettive scadenze e calcolati sui relativi importi con decorrenza dalle scadenze stesse.

Ipoteca: è il gravame che viene iscritto sull'immobile a garanzia del mutuo. "Ipoteca di primo grado" è la prima ipoteca iscritta su un bene immobile. Su uno stesso bene possono essere infatti iscritte più ipoteche (se il valore dell'immobile lo consente), che vengono definite con un grado. Il titolare di una ipoteca di primo grado viene soddisfatto (pagato) per primo, col ricavo residuo della vendita viene soddisfatto il titolare dell'ipoteca di secondo grado e così via.

IRS: Interest rate Swap corrisponde alla quotazione per diverse scadenze del tasso fisso denaro (bid) e lettera (ask) scambiato con il tasso variabile.

"ISMEA" (ex FIG - Fondo Interbancario di Garanzia): Il fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i limiti ed i criteri stabiliti dal proprio regolamento, al ripiano della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperienza, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria.

Libor: è il "London interbank offered rate" e cioè il tasso di interesse a breve termine per le principali valute sul mercato interbancario di Londra.

Mutuo chirografario: il mutuo è il contratto con il quale la Banca mutuante consegna ad un soggetto (mutuatario) una determinata quantità di denaro e quest'ultimo si impegna a restituire altrettanto denaro in un determinato periodo di tempo. Il **mutuo chirografario** si caratterizza per l'assenza di garanzie reali a supporto del finanziamento.

Opzione finale di acquisto o di proroga: è la facoltà in forza della quale: il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;

Parametro di riferimento: il parametro (o i parametri) in base al quale viene determinato il tasso del mutuo (Euribor, Rendistato, media Euribor/Rendistato, ecc.).

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;

Parte finanziata: è il soggetto in capo al quale viene erogata la somma mutuata nel corso del periodo di utilizzo, e cioè di preammortamento, del finanziamento e che si è obbligato a restituirla alla Banca secondo le modalità previste nell'atto di mutuo.

Piano di ammortamento: è il piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate.

Periodicità di rimborso: Mediante pagamento rate con cadenze stabilite contrattualmente.

Prime rate: tasso di interesse di massimo favore, applicato dalle banche sui prestiti concessi ai loro migliori clienti. E' un indicatore utilizzato dalle banche per definire il costo del denaro, cioè il tasso di interesse praticato alla loro clientela. Il prime rate dipende dalle condizioni generali del mercato, dalla disponibilità di riserve e dall'ammontare del prestito.

Preammortamento: periodo intercorrente dalla data di perfezionamento, erogazione della somma, alla fine del mese corrispondente: la rata di preammortamento è costituita dalla sola quota interessi

Produttore: azienda che produce il bene strumentale

Pro solvendo: è la cessione del credito in cui il fornitore mantiene il rischio di insolvenza del debitore;

Pro soluto: è la cessione del credito in cui il fornitore trasferisce al cessionario il rischio di insolvenza del debitore.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente – secondo la cadenza stabilita contrattualmente, mensile - per la restituzione del finanziamento

Rendistato: è il rendimento medio annuo lordo, rilevato mensilmente, di un campione di titoli di stato.

Rimborso anticipato: il mutuo può essere rimborsato anticipatamente in modo parziale o totale dietro pagamento della commissione di anticipata estinzione fissata nel contratto.

Rischio di cambio: riguarda i finanziamenti che vengono estinti utilizzando una valuta comunque diversa da quella in cui è espresso il finanziamento, ed indica l'alea ossia l'incertezza del prezzo del ripiano. Il rischio di cambio può portare a perdite a carico del cliente, quando il prezzo(cambio) di acquisto della divisa al momento dell'estinzione è superiore al

Aggiornato al 01/09/2019

cambio al quale il finanziamento è stato erogato. Per ovviare a tale rischio, si può fissare anticipatamente (all'accensione del finanziamento o successivamente) quello che sarà il prezzo di acquisto della valuta all'epoca dell'estinzione con apposito contratto in cambi.

Ritardato pagamento: nel credito fondiario si intende quel pagamento effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata e che la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive.

Spese di istruttoria: al fine di erogare il finanziamento la banca porta avanti una attenta analisi sul profilo reddituale e patrimoniale di chi richiede un finanziamento, tenuto conto anche della garanzia offerta dal bene che si vuole acquistare. Per portare a termine tutte le pratiche necessarie viene richiesto da parte della banca il pagamento delle spese sostenute (spese di istruttoria), determinate generalmente in misura percentuale sul finanziamento erogato.

Nel caso del factoring sono le spese sostenute dalla Banca per l'esame dell'affidabilità del fornitore e/o del debitore ceduto.

Spese tenuta conto: le spese percepite per la gestione del conto (diverso dal conto corrente ordinario) sul quale sono annotate le movimentazioni relative al rapporto.

TAEG/ISC: costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

TEG (Tasso effettivo globale): è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o *revolving*, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio - e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all'interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo.

Sono inclusi nel TEG:

- 1) **le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento** (per il factoring le spese di "istruttoria cedente")
- 2) **le spese di chiusura della pratica** (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), **le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi**, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica
- 3) **le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti** anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, **le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione**
- 4) **il costo dell'attività di mediazione** svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente
- 5) **le spese per assicurazioni o garanzie** intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente
- 6) **le spese per servizi accessori**, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)
- 7) **gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali** e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato
- 8) **la commissione di massimo scoperto** laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti
- 9) **ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.**

Sono esclusi:

- a) **le imposte e tasse**
- b) **le spese notarili** (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing)

Tasso di interesse: è il costo del finanziamento espresso in percentuale annua ed il calcolo viene effettuato sul debito residuo.

Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

TUB Testo unico Bancario, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Utilizzatore: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.

Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente. per il beneficiario e per il pagatore.